


N. 10560/2010 REG.SEN.

REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted], proposto da:
[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della scheda valutativa redatta nei confronti del ricorrente e relativa al periodo 29.10.97 - 28.10.98, nella parte in cui è stata attribuita la qualifica finale di "Superiore alla media" anziché quella di "Eccellente".

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato scheda valutativa redatta nei suoi confronti e relativa al periodo 29.10.97 - 28.10.98, nella parte in cui è stata attribuita la qualifica finale di “Superiore alla media” anziché quella di “Eccellente”, assumendone l’illegittimità per eccesso di potere per errata valutazione della situazione di fatto, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, discordanza ed illogicità tra le voci analitiche di giudizio sintetico finale, ingiustizia manifesta.

assume il ricorrente che la modifica *in peius* della sua valutazione, rispetto a quella di eccellenza riportata per oltre venti anni, non sarebbe stata in alcun modo motivata ed è avvenuta in concomitanza con il suo assoggettamento ad un procedimento penale per una presunta ██████████, procedimento conclusosi nel 2001 con ampia declaratoria della sua estraneità ai fatti contestatigli; deduce quindi il carattere presuntivamente sanzionatorio della valutazione peggiorativa

redatta nei suoi confronti per il periodo sopra indicato.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 31 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito, una volta acquisita in giudizio la documentazione matricolare e caratteristica del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Il ricorrente è stato giudicato superiore alla media in sede di valutazione caratteristica per il periodo dal 29 ottobre 1997 al 28 ottobre 1998 e successivamente sospeso precauzionalmente dal servizio in esito alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della repubblica di Roma per i reati di cui agli articoli 56,317,81 cpv c.p.; valutazione certamente modificativa *in peius* rispetto ai giudizi precedenti, sempre conclusi con valutazione sintetica di eccellenza.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, pur costituendo simili valutazioni espressione di discrezionalità tecnica, risulta comunque censurabile la modifica peggiorativa della valutazione relativa ad un determinato periodo, rispetto a costanti diverse valutazioni precedenti, in assenza di adeguata e esplicitazione delle relative motivazioni (cfr. ad esempio Cons. Stato IV, n. 9235 del 30.12.2003).

Se infatti è vero che i giudizi espressi con le note caratteristiche hanno carattere rigorosamente attuale e non sono condizionati da quelli

attribuiti nei periodi precedenti, è altresì vero che essi risultano comunque soggetti ai principi di logicità e coerenza.

Nel caso di specie, soltanto con riferimento al periodo in esame la valutazione delle voci inerenti le qualità personali e professionali del XXXXXXXXXX ha visto un radicale ridimensionamento rispetto alle valutazioni dei periodi precedenti, e costanti per circa un ventennio, senza adeguata esplicitazione delle ragioni del giudizio, in quanto affidato esclusivamente all'impiego di aggettivazioni differenti e peggiorative.

Il principio della piena autonomia dei giudizi complessivi attribuiti all'anno per anno ai pubblici dipendenti trova un limite nell'ipotesi di attribuzione di punteggio evidentemente inferiore a quello dell'anno precedente, così da determinare un abbassamento della qualifica finale, in mancanza di esplicita motivazione ovvero in presenza di elementi di illogicità o manifesta contraddittorietà della valutazione.

La diversità di valutazioni espresse con riguardo al ricorrente in seno alla scheda valutativa impugnata, se raffrontata alla scheda valutativa redatta per il periodo 1 settembre 1995/31 luglio 1996, con la quale era stata attribuita la qualifica finale di "eccellente" (oltre che a tutti i precedenti di carriera risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare) appare assolutamente evidente, con improvviso ed immotivato ridimensionamento di tutti giudizi analitici espressi con riguardo a ciascuna delle voci oggetto di valutazione; ridimensionamento cioè non relativo a singole voci di giudizio, bensì atipicamente riferito in misura parimenti peggiorativa a tutte le voci,

ricorrente (immediatamente dopo sospeso dal servizio), e concluso con l'esclusione della sua responsabilità, costituiscono elementi sintomatici dell'eccesso di potere denunciato con il ricorso, per sviamento, in relazione a possibili finalizzazioni sanzionatorie dell'atto impugnato in difetto dei relativi presupposti.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento della scheda valutativa impugnata.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 13801/2001, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE